Firmato digitalmente da
VINCENZINA SALVATORE
CN = VINCENZINA SALVATORE
C = IT

AVV. VINCENZINA SALVATORE
Studio Legale e Commerciale Salvatore
Via Malta, 4-6 * Avellino
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it
vincenzinasalvatore@virgilio.it

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO*ROMA
MOTIVI AGGIUNTI PER

DI CAPRIO BRUNO (DCPBRN76D01A783S), rappresentate e difese, in virtù di procura resa in calce all'originale del presente atto dall'avv. Vincenzina SALVATORE (SLVVCN72H43A509X) del Foro di Avellino presso il cui indirizzo p.e.c. vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it; sono el.te dom.te, dichiarando sin d'ora di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni consentite anche al numero fax: 0825/062944 ovvero all'indirizzo di p.e.c.: vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it;

- ricorrenti

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro e l.r.p.t., USR EMILIA ROMAGNA, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t. e USR EMILIA ROMAGNA – AT FORLI' CESENA, in persona del Dirigente e l.r.p.t., tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n.12;

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

BARONE SALVATORE [redacted], inserito nelle graduatorie provinciali permanenti definitive relative all'Area Collaboratori del Personale ATA della scuola, valide per l'a.s. 2026-2027 per l'Ambito di Forlì Cesena; e di tutto il Personale ATA inserito nelle graduatorie provinciali permanenti definitive relative all'Area Collaboratori del personale ATA della scuola valide per l'a.s. 2026/2027 per l'Ambito di Forlì Cesena.

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

del **decreto prot.n. 4063 del 6.8.2026 con il quale l'USR EMILIA ROMAGNA – AT FORLI' CESENA ha approvato la graduatoria definitiva utile al conferimento delle nomine a tempo indeterminato e determinato per l'a.s. 2026/2027** nonché delle allegate graduatorie; di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale anche di estremi ignoti che ci si riserva di impugnare;

IN RELAZIONE

al **ricorso n.r.g. 7253/2026 assegnato alla Sezione terza Bis del Tribunale**

AVV. VINCENZINA SALVATORE
Studio Legale e Commerciale Salvatore
Via Malta, 4-6 * Avellino
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it
vincenzinasalvatore@virgilio.it

Amministrativo regionale per il Lazio sede di Roma, promosso

PER L'ANNULLAMENTO

della Nota Ministeriale 15.4.2026 avete ad oggetto "*Indizione, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027"* e **del Bando di Concorso per soli titoli prot.n. 336 del 21.4.2026** indetto per la Regione Emilia Romagna (recante la disciplina per l'aggiornamento e per l'accesso all'Area dei Collaboratori – profilo Professionale Collaboratore Scolastico – del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti deli istituto e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali), nella parte in cui dispone "*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali. E' altresì valutabile come "servizio svolto presso enti pubblici" in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali";*

ove ritenuto necessario, dell'O.M. n. 21/2009 nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati;

PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente di vedersi riconosciuta la valutazione per intero nella graduatoria ove ha chiesto l'inclusione del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, previa disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento illegittimo;

E PER LA CONDANNA

del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, per esso, delle relative articolazioni territoriali, al riconoscimento del punteggio per intero in ordine al servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina scolastica, nella misura piena riconosciuta al servizio svolto in costanza di nomina pari a punti 6, con obbligo a carico del Ministero resistente alla determinazione e/o rideterminazione in aumento dei punteggi del ricorrente.

AVV. VINCENZINA SALVATORE
Studio Legale e Commerciale Salvatore
Via Malta, 4-6 * Avellino
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it
vincenzinasalvatore@virgilio.it

PREMESSA SUI FATTI

Il ricorrente è un dipendente del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO a tempo determinato, appartenente al Personale ATA profilo CS della Provincia di Forlì Cesena che non ha potuto ricevere incarichi a tempo determinato dalla Amministrazione resistente perché impegnato nello svolgimento del servizio militare.

Egli ha conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle Graduatorie del Personale ATA in epoca precedente alla prestazione del servizio militare.

Pur avendo dichiarato nella domanda di aggiornamento della Prima Fascia delle Graduatorie del Personale ATA profilo CS della Provincia di Forlì Cesena valevoli per l'a.s. 2026/2027 il servizio per cui è causa (svolto successivamente al conseguimento del titolo di accesso alle predette graduatorie), il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE opera un distinguo tra il personale che ha svolto il servizio militare ed i servizi assimilati in costanza di rapporto di impiego ed il personale che ha svolto lo stesso servizio non in costanza di nomina.

*** *** ***

Nonostante i plurimi reclami alla Amministrazione, alcun riscontro è seguito e il ricorrente è stato costretto ad adire il competente TAR del Lazio per ottenere l'annullamento dei provvedimenti illegittimi. Il ricorso è stato assegnato alla Sezione Terza Bis con il n. 7253/2026 di RG., in attesa della fissazione della udienza di merito.

Nelle more di definizione del giudizio, **l'USR EMILIA ROMAGNA – AT FORLI' CESENA ha pubblicato il decreto prot.n. 4063 del 6.8.2026 con il quale ha approvato la graduatoria definitiva** utile al conferimento delle nomine a tempo indeterminato e determinato per l'a.s. 2026/2027 **nonché l'elenco nominativo.**

Le graduatorie che si sono formate sono illegittime atteso che esse non hanno attribuito il legittimo punteggio alle ricorrenti e costituiscono ulteriore atto lesivo che, pertanto, viene gravato con i presenti motivi aggiunti con i quali si ripropongono integralmente le considerazioni in diritto già sollevate e proposte con il ricorso introduttivo.

AVV. VINCENZINA SALVATORE
Studio Legale e Commerciale Salvatore
Via Malta, 4-6 * Avellino
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it
vincenzinasalvatore@virgilio.it

E, pertanto, è il caso della presente con la quale DI CAPRIO BRUNO (DCPBRN76D01A783S), come innanzi rappresentato e difeso, avendone interesse impugna e contesta gli atti gravati, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 569 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 COSTITUZIONE; DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE ART. 3 COSTITUZIONE.

Il Bando di Concorso per soli titoli prot.n. 39856 del 21.4.2026 (recante la disciplina per l'aggiornamento e per l'accesso all'Area dei Collaboratori – profilo Professionale Collaboratore Scolastico – del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti deli istituto e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali) dispone che "*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali*".

Quindi, il MINISTERO opera un distinguo tra il personale che ha svolto il servizio militare ed i servizi assimilati in costanza di rapporto di impiego ed il personale che ha svolto lo stesso servizio non in costanza di nomina. E, quindi, valuta il servizio cit. svolto dai primi 6.00 punti e lo stesso servizio svolto dai secondi 0.60 punti.

Tali disposizioni, tuttavia, si pongono in contrasto con le norme di rango superiore e con l'art. 52 della Costituzione e, pertanto, per quanto in appresso si dirà dovranno essere annullate dall'Ill.mo Giudicante.

Ma si proceda con ordine.

L'art. 84 D.P.R. 417/1974 prevedeva che *"Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (…) resi con il possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso alla carriera di*

AVV. VINCENZINA SALVATORE
Studio Legale e Commerciale Salvatore
Via Malta, 4-6 * Avellino
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it
vincenzinasalvatore@virgilio.it

appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo". Tuttavia, con la riforma del servizio militare di leva, la legge n. 958/86 dispose all'art. 20 che il servizio di leva, reso a cavallo del 30.1.1987 e successivamente, fosse valutato a tutti gli effetti ("***Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti*** *per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico*"). In sostanza, il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, **deve essere valutato come titolo pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego**.

E in effetti, proprio **per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui "*l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo*"** (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), **la legge ha equiparato il servizio militare, al servizio svolto, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego**.
Infatti, la valutabilità, come servizio, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'**art. 569, comma 3, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 a mente del quale *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".***

Ora, sia l'art. 569 citato che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la "*validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile*" SENZA OPERARE ALCUN DISTINGUO TRA IL SERVIZIO SVOLTO IN COSTANZA DI NOMINA ED IL SERVIZIO NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui "*l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo*" (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).

AVV. VINCENZINA SALVATORE
Studio Legale e Commerciale Salvatore
Via Malta, 4-6 * Avellino
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it
vincenzinasalvatore@virgilio.it

In tale direzione, il D.Lgs. n. 66/2010, all'art. 2050, prevede che "*1.I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro*".

La VALUTABILITA' PIENA è logicamente collegata al fatto che "*chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso ai fini concorsuali o selettivi*" (Corte di Cassazione, ordinanza n. 5679 del 2.3.2020). Infatti, il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio. In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare "la posizione di lavoro" del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione.
E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'impiego, alle medesime condizioni del servizio scolastico e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI. LE SENTENZE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

Un'ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare e dei servizi sostitutivi assimilati anche se non prestato in costanza di nomina.
Invero, con l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il MINISTERO ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Avverso l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, è stato proposto il ricorso R.G. n. 8637/2006.

AVV. VINCENZINA SALVATORE
Studio Legale e Commerciale Salvatore
Via Malta, 4-6 * Avellino
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it
vincenzinasalvatore@virgilio.it

Il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi degli articoli 485 e 569 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art.3 comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili **solo se prestati in costanza di nomina.**
Il Ministero dell'Istruzione, tuttavia, ha ignorato la sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3 comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo all'art. 3 comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, nonché per i successivi D.M., che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili **solo se prestati in costanza di nomina.**

Il TAR Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti emanati dal MINISTERO, ha in più riprese annullato gli atti censurati e, da ultimo, tanto ha fatto con le sentenze nn. 14556, 15657, 15714, 15937, 15974 e 16952 del 2025.
Il Consiglio di Stato, inoltre, ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti sentenze rese dalla Settima Sezione nn. 3318/2025, 2854/2025, 11235/2023 e 7383/2022.
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che "*Rispetto al precedente richiamato dalla pronuncia di primo grado va infatti data continuità all'orientamento (ormai del tutto maggioritario) favorevole alla tesi dei ricorrenti espressa da questa Sezione con le sentenze del 9 dicembre 2024, n. 9864; del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; e del 9 gennaio 2023, n. 266, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastico. Per quest'ultimo, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». 11. Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella*

AVV. VINCENZINA SALVATORE
Studio Legale e Commerciale Salvatore
Via Malta, 4-6 * Avellino
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it
vincenzinasalvatore@virgilio.it

speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità, la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall'art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino»." (CdS, VII, sentenza n. 3318/2025 del 16.4.2025).

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza. Quanto al *danno grave ed irreparabile esso è in re ipsa,* stante la natura del pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione del legittimo punteggio.

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si consideri che è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

S'impone, pertanto, l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale che consenta ai ricorrenti di potersi inserire con l'ulteriore punteggio che consentirebbe loro di poter ricevere incarichi e proposte di assunzione.

ISTANZA EX ARTT. 41 C.P.A E 151 C.P.C.
AL SIG. PRESIDENTE

Ove occorra, e in ragione dell'elevato numero dei partecipanti al concorso in questione, si

AVV. VINCENZINA SALVATORE
Studio Legale e Commerciale Salvatore
Via Malta, 4-6 * Avellino
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it
vincenzinasalvatore@virgilio.it

chiede **disporsi la notifica del presente atto per pubblici proclami** ai sensi degli artt. 41 ss.gg. c.p.a e 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire la conoscenza dell'atto.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto innanzi esposto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R.

Annullare, previsa sospensione, i provvedimenti impugnati e accogliere il ricorso e i motivi aggiunti, con ogni conseguenza di legge. Vittoria di spese e di competenze di giudizio, con attribuzione.

AI FINI DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, LA PRESENTE CONTROVERSIA ATTIENE AL PUBBLICO IMPIEGO E IL C.U. NON E' DOVUTO, AVENDO PARTE RICORRENTE UN REDDITO FAMILIARE LORDO CHE PER L'ANNO 2025 E' INFERIORE A EURO 40.932,78.

ROMA, 2 Ottobre 2026

avv. Vincenzina SALVATORE
(Firmato digitalmente)